

A TUTTI GLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED

RIMBORSO TASSA ORDINISTICA: LE INDICAZIONI DELL'ANAAO

Carissimi Colleghi,

in relazione a recenti articoli, in cui si afferma il diritto del personale con qualifica dirigenziale medica al rimborso della quota di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza, alla luce della nota sentenza della Cassazione n. 7776/2015 – tra l'altro, riguardante la diversa posizione giuridica di un avvocato assunto alle dipendenze dell'Inps –, si sottolinea ancora una volta (*vedi circolare informativa Anaaao n. 13 del 4 giugno 2015, che si allega*) che tale pronuncia espressamente pone quale condizione per la rivendicazione in esame la sussistenza di “*un vincolo di esclusività*” nello svolgimento dell'attività professionale a carico del dipendente ed a favore dell'Amministrazione.

In altri termini, quindi, il rimborso presuppone che l'attività – nel caso in esame quella medica – per la quale è richiesta l'iscrizione ad un Ordine professionale, sia svolta esclusivamente nell'interesse dell'Amministrazione datrice di lavoro, come, in effetti, avviene per gli avvocati dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, i quali possono rappresentare in giudizio esclusivamente il proprio datore di lavoro.

Viceversa, tale presupposto non sussiste in astratto per la dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, certamente, nel caso di opzione per il regime dell'extramoenia, ma anche nell'ipotesi di svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia, da cui l'interessato trae un profitto personale e che, quindi, non può considerarsi prestata nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Si segnala, inoltre, che la Segreteria Nazionale del Nursind ha di recente convenuto in giudizio, presso il Tribunale di Alessandria, l'Azienda sanitaria per il rimborso della tassa Ipasvi. Il Tribunale ha respinto tale richiesta sulla base del principio di contenimento della spesa pubblica. Attualmente pende ricorso presso la Corte di Appello.

Si ribadisce che, volendo forzare i principi giuridici contenuti nella sentenza citata (Cassazione n. 7776/2015), il rimborso dell'iscrizione all'Ordine professionale potrebbe tutt'al più essere richiesto esclusivamente a quei sanitari ai quali è precluso in radice ed in modo oggettivo lo svolgimento dell'attività libero-professionale per motivi di conflitto di interesse con l'Azienda d'appartenenza, o per specifici divieti di legge.

In ogni caso, per chiunque fosse interessato, si allega nuovamente un modulo da inviare alla propria Amministrazione, per effettuare l'interruzione dei termini di prescrizione, in attesa di eventuali evoluzioni giurisprudenziali.

Cordiali saluti.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaaao Assomed

